



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

8 APRILE 2024
ORE 14.30-18.00

*Registrazione partecipanti
dalle ore 14*

SALA CONFERENZE
MARCO BIAGI
PIAZZA DE' CALDERINI 2/2
BOLOGNA

La partecipazione è gratuita
aperta anche a non Iscritti

MERCATI REGOLAMENTATI - IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MODELLO DI GOVERNANCE E NEI RAPPORTI CON LE ALTRE FUNZIONI DI VIGILANZA LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

*A cura della Commissione Studi Finanza e Mercati azionari
dell'ODCEC Bologna*

SALUTI ISTITUZIONALI

Vittorio Melchionda – *Tesoriere ODCEC Bologna*

COORDINA E MODERA

Donatella Vitanza- *Consigliere ODCEC Bologna, Componente
Osservatorio dei mercati dei capitali italiani ed esteri*

INTRODUZIONE

Pier Paolo Caruso - *Presidente della Commissione Finanza e
Mercati azionari, ODCEC di Bologna*

ARGOMENTI TRATTATI E RELATORI

- **Le nuove norme di comportamento dei sindaci delle società quotate: le innovazioni più significative** a cura di **Riccardo Losi** – *Presidente Commissione nazionale norme di comportamento Collegio sindacale società quotate*
- **Norme di comportamento e corporate governance: il collegio sindacale al centro del sistema dei controlli societari** a cura di **Gigliola Di Chiara** – *Dottore commercialista*
- **Successo sostenibile e governo dell'impresa:** a cura di **Professoressa Prof. Avv. Paola Manes** *Ordinario di diritto privato Università di Bologna*
- **Il Collegio sindacale e lo scambio di informazioni con il Comitato Controlli e Rischi e gli altri Comitati endo-consiliari** – *Una testimonianza:* **Massimo Gambini** *Dottore commercialista*
- **Il punto di vista di Consob sulle nuove norme di comportamento dei sindaci delle società quotate:** a cura **Maria Altamura**, *Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci, Divisione Corporate Governance, Consob*

Alla fine degli interventi ci sarà lo spazio per eventuali domande ai relatori.

Per gli iscritti all'ODCEC è obbligatoria l'iscrizione sul portale **fpcu.it**; **in corso di accreditamento** per n. 4 Materie **CNDCEC D.3.14 (MEF C.2.15)**

Segreteria Organizzativa:

Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Bologna
Tel +39 051 220392 • info@fondazione dottcomm-bo.it



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

MERCATI REGOLAMENTATI - IL RUOLO DEL COLLEGIO SINDACALE NEL MODELLO DI GOVERNANCE E NEI RAPPORTI CON LE ALTRE FUNZIONI DI VIGILANZA LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO

BOLOGNA
08 APRILE 2024



Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna

LE NUOVE NORME DI COMPORTAMENTO, approvate con documento definitivo emanato dal CNDCEC pubblicato in data 21 dicembre 2023

Introduzione a cura di Pier Paolo Caruso
Presidente della Commissione Finanza e Mercati azionari, ODCEC di Bologna





Le motivazioni che hanno reso necessario l'aggiornamento del documento

- le modifiche intervenute nel quadro normativo dall'entrata in vigore del Codice della Crisi d'impresa;
- le raccomandazioni formulate dal Codice di Corporate Governance nelle sue ultime edizioni (2020);
- le tematiche e le politiche sulla sostenibilità (che renderanno necessario un aggiornamento in concomitanza del recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva (UE) 2022/2464, c.d. Direttiva CSRD).



Le «nuove» sezioni

| | |
|----|--|
| 1 | Nomina incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale |
| 2 | Funzionamento del collegio sindacale |
| 3 | Doveri del collegio sindacale |
| 4 | Partecipazione alle riunioni degli organi sociali |
| 5 | Poteri del collegio sindacale |
| 6 | Riscontro e denuncia dei fatti censurabili |
| 7 | Pareri e proposte del collegio sindacale |
| 8 | Attività del collegio sindacale per la selezione della società di revisione legale |
| 9 | Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori |
| 10 | Relazione all'assemblea dei soci |



Le «vecchie» sezioni

| | |
|---|---|
| 1 | Nomina incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale |
| 2 | Funzionamento del collegio sindacale |
| 3 | Doveri del collegio sindacale |
| 4 | Partecipazione alle riunioni degli organi sociali |
| 5 | Poteri del collegio sindacale |
| 6 | Riscontro e denuncia dei fatti censurabili |
| 7 | Relazione all'assemblea dei soci |
| 8 | Pareri e proposte del collegio sindacale |
| 9 | Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori |
| | |



| Le differenze | |
|---------------|---|
| 1 | Nomina incompatibilità e cessazione dei componenti del collegio sindacale |
| 2 | Funzionamento del collegio sindacale |
| 3 | Doveri del collegio sindacale |
| 4 | Partecipazione alle riunioni degli organi sociali |
| 5 | Poteri del collegio sindacale |
| 6 | Riscontro e denuncia dei fatti censurabili |
| 7 | Parei e proposte del collegio sindacale |
| 8 | Attività del collegio sindacale per la selezione della società di revisione legale |
| 9 | Attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori |
| 10 | Relazione all'assemblea dei soci |



Il documento in sintesi

Si mantiene la struttura originale: ogni sezione è articolata in diverse Norme e ogni Norma risulta composta da Principi e Criteri applicativi corredati da Riferimenti normativi.

Nello specifico, la sezione Q.1. è dedicata alla nomina, all'incompatibilità e alle ipotesi di cessazione dall'incarico dei componenti del collegio sindacale.

La norma Q.1.8 sulla sostituzione dei sindaci non è più presente nell'attuale struttura.

Il controverso aspetto della cosiddetta “prorogatio” viene trattato nella Norma Q.1.6 ove si ribadisce l'esigenza di continuità nell'esercizio delle funzioni per la quale i sindaci rimangono in carica, nonostante la scadenza dell'incarico. Dato che però nessuna norma di Legge lo prevede, giustamente si precisa che l'istituto della prorogatio ha carattere eccezionale e non è suscettibile di estensione a ipotesi diverse e, non sembra riferibile all'ipotesi di rinuncia, con riferimento alla quale, la forzata permanenza in carica in regime di proroga del sindaco rinunziante comprometterebbe l'esercizio del diritto alle dimissioni.

La sezione Q.2. reca indicazioni di prassi per il funzionamento del collegio sindacale. La sezione non prevede sostanziali variazioni e include le norme sul funzionamento del Collegio, l'utilizzo di propri dipendenti e ausiliari e la tenuta del libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio.



Il documento in sintesi (segue)

La sezione Q.3. attiene ai doveri del collegio sindacale. Questa area è stata ristrutturata e non sono più presenti la Norma Q. 3.8 - *Vigilanza sul bilancio consolidato e relazione sulla gestione*, Norma Q. 3.10 - *Vigilanza sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalle società alle controllate* e la Norma Q.3.12 - *Verifica e monitoraggio dell'indipendenza del revisore legale e della società di revisione legale* che è stata incorporata nella Norma Q.3.6.

È stata introdotta la Norma Q.3.8 sulla vigilanza sulla dichiarazione di carattere non finanziario che peraltro, con l'introduzione del rendiconto di sostenibilità approvato dal [Regolamento UE 2772 del 31 luglio 2023](#) e pubblicato su GUCE del 23/12/23, nei prossimi anni dovrà essere nuovamente rivista.

La sezione Q.4. riguarda le modalità di partecipazione alle riunioni degli organi sociali; la sezione Q.6. riguarda le prerogative dei sindaci nel riscontro e nella denuncia dei fatti censurabili; la sezione Q.7. riguarda i pareri e le proposte resi dal collegio sindacale in occasione dello svolgimento dell'incarico; la sezione Q.9. le attività del collegio sindacale in caso di omissione degli amministratori.

La sezione Q.4. include la partecipazione alle assemblee dei soci e alle assemblee speciali degli azionisti e obbligazionisti, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo e dei comitati endo-consiliari - Queste sezioni non presentano sostanziali variazioni rispetto all'edizione precedente.



Il documento in sintesi (segue)

La sezione Q.5. esamina i poteri del collegio sindacale.

La sezione riguarda gli atti di ispezione e controllo che si possono effettuare, le acquisizioni delle informazioni dagli amministratori e sul sistema di controllo interno, lo scambio di informazioni con la società di revisione legale, con l'Organismo di Vigilanza, con gli organi di controllo delle società controllate, con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, con i comitati endo-consiliari e con il comitato controllo e rischi.

Si ricorda infine che il Collegio in taluni casi ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dei soci.

In questa sezione si inserisce la Norma Q.5.7 *Acquisizione di informazioni dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari* e si ristrutturava la numerazione delle norme già esistenti.




La sezione Q.8. è dedicata all'attività che il collegio sindacale svolge come responsabile della procedura di selezione della società di revisione legale. Questa sessione è nuova e raccoglie le esperienze e la prassi sulla selezione della società di revisione in caso di conclusione dell'incarico novennale e dei criteri di scelta da applicarsi.

La sezione Q.10. (ex sezione 7) è dedicata alla relazione all'assemblea dei soci sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività di vigilanza svolta nell'adempimento dei propri doveri.



Riepilogo



-  Mostra sostituzioni
-  Mostra inserimenti
-  Mostra eliminazioni

31/03/2024 12:26:48

Confronta risultati

File precedente:

Norme di comportamento del collegio
sindacale di società quotate 2018.pdf

135 pagine (1,16 MB)
26/03/2024 19:35:22

Nuovo file:

Norme di comportamento del collegio
sindacale di società quotate 2023.pdf

94 pagine (1,12 MB)
26/03/2024 19:29:08

e

Totale modifiche

834

Confronto solo testo

Contenuto

459 Sostituzioni
204 Inserimenti
171 Eliminazioni

Stili e
annotazioni

0 Stile
0 Annotazioni



- Note importanti:
- le Norme hanno natura tecnica e deontologica e hanno lo scopo di orientare l'attività degli iscritti all'Albo dei commercialisti che svolgono incarichi nei collegi sindacali di società quotate;
- le Norme rappresentano un punto di riferimento al quale possono utilmente ispirarsi anche le società con azioni negoziate nei mercati alternativi, previa valutazione, anche in relazione agli assetti proprietari e alle peculiarità delle singole operazioni, dell'opportunità di adeguarsi alle medesime.



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna**

Sede: Piazza De' Calderini 2 40124 Bologna BO

Tel +39 051 264612 • Fax +39 051 230136 • info@dottcomm.bo.it • info@dottcomm.bo.legamail.it • www.dottcomm.bo.it

Sala Conferenze Marco Biagi: Piazza De' Calderini 2/2 40124 Bologna BO

Ente pubblico non economico

Il punto di vista della Consob sulle nuove norme di comportamento dei sindaci delle società quotate

8 aprile 2024

Maria Giovanna Altamura

Consob - Divisione *Corporate Governance*

Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti dei Soci



Ruolo centrale del collegio sindacale nel sistema dei controlli delle società quotate (1)



Con il TUF il collegio sindacale (o l'omologo organo dei sistemi dualistico e monistico) è stato posto **al centro, in posizione apicale**, del complesso sistema dei controlli delle società quotate. Tale organo è, pertanto, destinatario di un articolato flusso di informazioni provenienti dai molteplici soggetti che operano nell'ambito del SCIGR e rappresenta un interlocutore fondamentale per la Consob nella vigilanza sulla correttezza della gestione delle quotate.

Il controllo della Consob sulla gestione è principalmente un controllo mediato da vigilanza dei/sui sindaci.

Il collegio sindacale **vigila** (art.149, comma 1, TUF “doveri”):

- a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo;
- b) sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- c) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo-contabile e sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione;
- c-*bis*) sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento (...) cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi (novità introdotta dalla legge sul risparmio);
- d) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle società controllate ai fini dell'informativa *price sensitive*.

Il collegio sindacale deve **comunicare senza indugio alla Consob** le irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza (art.149, c.3, TUF).

Ruolo centrale del collegio sindacale nel sistema dei controlli delle società quotate (2)

- ❖ A partire dal TUF l'evoluzione normativa ha accresciuto le competenze dell'organo di controllo con un consolidamento del suo ruolo su:
 1. supervisione del sistema dei controlli;
 2. verifica nel continuo dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e di efficacia del sistema di controllo interno e di gestione del rischio e dell'operato degli amministratori;
 3. modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste da codici di comportamento cui la società, mediante informativa al pubblico, dichiara di attenersi (novità introdotta dalla legge sul risparmio).
- ❖ L'evoluzione più recente ha ulteriormente ampliato le competenze:
 1. disciplina in materia di *audit*: ampliati i compiti in qualità di *audit committee* in tema di indipendenza e nomina del revisore;
 2. nuovi compiti di verifica in materia di dichiarazione di carattere non finanziario.

- Il collegio sindacale è posto **al centro di flussi informativi** (art. 150 TUF):
 - si scambia tempestivamente con la società di revisione dati e informazioni rilevanti «per l'espletamento dei rispettivi compiti»;
 - al collegio sindacale riferisce il preposto al controllo interno;
 - gli amministratori devono riferire tempestivamente, e almeno ogni tre mesi, sulle operazioni più rilevanti e in particolare quelle in conflitto d'interessi.
- Inoltre i sindaci **possono** (art. 151 TUF):
 - procedere ad atti di ispezione e controllo, richiedere notizie agli amministratori di società e controllate (anche individualmente);
 - scambiare informazioni con organi di controllo di società controllate su sistemi di amministrazione e controllo e andamento della gestione;
 - convocare cda o comitato esecutivo (anche individualmente) e assemblea (almeno due sindaci).
- L'organo di controllo riferisce all'assemblea di bilancio su attività svolta e omissioni e fatti censurabili rilevati (art. 153 TUF).
- In caso di fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono recare danno alla società o ad una o più società controllate, i sindaci possono denunciare i fatti al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c. (art. 152 TUF).
- In caso di violazione dei doveri di vigilanza dei sindaci la Consob: *i*) può applicare sanzioni amministrative pecuniarie (art. 193 TUF); *ii*) nei casi di fondato sospetto di gravi irregolarità può denunciare fatti a tribunale ex art. 2409 c.c. (cfr. art. 152 TUF).

Il collegio sindacale svolge le funzioni di *audit committee* (comitato per il controllo interno e la revisione contabile) ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 39/2010 (in materia di revisione legale dei conti):

- è responsabile della procedura volta alla selezione del revisore legale e raccomanda al CdA il revisore da sottoporre alla nomina assembleare ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento n. 537/2014 in materia di revisione («Regolamento *Audit*»);
- informa il CdA dell'esito della revisione legale e trasmette la relazione aggiuntiva del revisore con le eventuali osservazioni;
- monitora il processo di informativa finanziaria e presenta le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità;
- controlla l'efficacia dei sistemi di controllo interno e di gestione del rischio dell'impresa;
- monitora la revisione legale del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento *Audit*, ove disponibili;
- verifica e monitora l'indipendenza del revisore, in particolare per quanto concerne l'adeguatezza della prestazione di servizi diversi dalla revisione all'ente sottoposto a revisione.

Interventi di vigilanza informativa su organi di controllo (richieste di informazioni e audizioni ex art. 115 del TUF ovvero richiesta di diffusione di informazioni ai sensi dell'art. 114 del TUF)

- Nel **2022** sono stati inviati dalla Consob **271 richieste di dati e notizie e convocazioni per audizioni ex art. 115 TUF** (cfr. dati relazione annuale della Consob 2022) di cui **102** da parte della DCG. Nel **2023** sono state inviate dalla DCG **152** richieste, delle quali **83** hanno avuto come **destinatari gli organi di controllo**:
 - in 23 casi le richieste avevano come destinatari sia le società che l'organo di controllo;
 - in 50 casi le richieste avevano come destinatario esclusivo l'organo di controllo;
 - in 10 casi le richieste erano rivolte alle società e erano indirizzate per conoscenza agli organi di controllo.
- Nel **2022** sono state inviate **18 richieste di pubblicazione di dati e notizie ex art. 114 del TUF** di cui **2** hanno coinvolto **DCG**. Nel **2023** sono state inviate **5** richieste da DCG: **3** indirizzate alla società e all'organo di controllo, **1** ha come destinatario della richiesta la società e un'altra un socio dell'emittente.
- Principali tematiche oggetto delle richieste: OPC, conflitti d'interesse e remunerazione degli amministratori, funzionamento del CdA, richieste di verbali degli organi sociali e di comitati, indipendenza di amministratori e sindaci, aspetti generali della gestione, sistema di controllo interno, operazioni straordinarie, continuità aziendale, processo per presentazione lista di candidati da cda uscente, informazioni su *reporting* sostenibilità.

Segnalazioni di irregolarità alla Consob ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUF (1)

- **Dopo gli anni 2011/2012** (raccolta dati da ottobre 2011 con costituzione DCG) (**2 segnalazioni 2011 e 2 nel 2012** con riguardo a 2 società per anno) **è aumentato il numero di segnalazioni di irregolarità ex art. 149, comma 3, TUF** o di criticità non espressamente qualificate come irregolarità:
 - ✓ massimo di **18** casi nel **2016 con riguardo a 11 società, 14 nel 2017 con riguardo a 8 società e 14 nel 2019 con riferimento a 6 società.**
 - ✓ In media **9** l'anno.
 - ✓ Molto spesso **aggiornamenti** dallo stesso organo sulla medesima criticità (ad es. per aggiornamenti dopo *report internal audit* o per aggiornamenti su evoluzione procedimenti penali).
- Nel **2023, 13 segnalazioni** tra cui 5 aggiornamenti, 1 su OPC, 1 su MAR, 1 su carenze SCIGR per vendite in violazione restrizioni UE post conflitto Russia-Ucraina, 1 su servizi non audit vietati da Regolamento Audit da parte controllata estera, di importo non significativo e immediatamente interrotti con emissione di note di credito per importi versati (quindi con criticità connesse al caso specifico già risolte al momento della segnalazione ma con valutazioni in corso su azioni di rimedio per lo SCIGR), 1 su rinvio a giudizio di un dirigente per una morte sul lavoro e infine 1 su irregolarità relative a crediti iscritti da una controllata americana di un emittente.

Segnalazioni di irregolarità alla Consob ai sensi dell'art. 149, comma 3, TUF (2)

- **Evoluzione guidata da maggiore consapevolezza del ruolo e dei doveri dei sindaci:**
 - ✓ confronti preventivi con uffici Consob;
 - ✓ pronunce delle Corti d' Appello e della Cassazione;
 - ✓ procedure implementate dai collegi sindacali di alcune società per alcuni automatismi di segnalazione alla Consob.
- **In prevalenza relative a:**
violazioni di **procedure interne** e funzionamento del **sistema di controllo interno**, violazioni disciplina **OPC** o sull'**informativa societaria**, coinvolgimento di dirigenti apicali o di componenti di organi sociali in **procedimenti penali**.
- **Attività di vigilanza Consob**
 - ✓ verifica dello stato di risoluzione delle criticità
es. modifiche procedure sistema controllo interno;
 - ✓ richieste di informazione, audizione, trasparenza e/o richiami di attenzione e in un caso verifica ispettiva;
 - ✓ in limitati casi contestazioni vs. società.
- La Norma di Comportamento Collegi sindacali quotate recentemente approvata, in linea con sentenze anche Cass., non riporta alcun riferimento alla valutazione di «rilevanza» delle irregolarità riscontrate (**differenza con segnalazione fatti censurabili dei revisori che richiede analisi materialità**, art. 155, comma 2, TUF).


Interventi di vigilanza preventiva (richiami di attenzione) (1)

- In un'ottica di **vigilanza preventiva**, interlocuzioni per richiamare l'attenzione delle società e, in particolare, degli organi di amministrazione e controllo sulla corretta applicazione di alcune norme.
- Dal 2011, **48 lettere con richiami di attenzione** relative a più di 40 profili:
 - in prevalenza indirizzate alle società e per conoscenza al collegio sindacale, alcune per conoscenza al CdA o a specifici comitati (comitato controllo rischi o remunerazioni), alcuni solo a collegio sindacale (es. su valutazione indipendenza componenti organo di controllo);
 - più di metà dei richiami dal 2017 a oggi (**8 richiami di attenzione nel 2022, 2 richiami nel 2023**).
- Piano strategico della Consob 2019-2021 sottolineava espressamente l'importanza degli strumenti di vigilanza preventiva («*vigilanza tesa ad anticipare i fenomeni patologici e a orientare i comportamenti*») attraverso il «*confronto... con gli operatori del mercato e gli investitori*») e degli «*strumenti per favorire un'interpretazione uniforme*» della disciplina «*(linee guida, comunicazioni, raccomandazioni, risposte a quesiti)*»).

Interventi di vigilanza preventiva (richiami di attenzione) (2)

Più frequenti «aree di miglioramento»:

- applicazione Regolamento OPC:
 - ✓ mappatura parti correlate, indipendenza *advisor*, operazioni esentate, maggiore o minore rilevanza, tempistica coinvolgimento comitato OPC;
- clausole statutarie su voto di lista:
 - ✓ clausole che avrebbero potuto rendere di fatto più onerosa la presentazione di liste di minoranza (n° minimo candidati, requisiti candidati);
- funzionamento board: completezza e tempestività informativa;
- indipendenza amministratori e sindaci:
 - ✓ significatività rapporti valutata da diretti interessati e non dal *plenum* dell'organo a cui spetta l'accertamento.



Fonte: Consob, elaborazioni su dati di vigilanza nov. 2021

Interventi di vigilanza sanzionatoria

- Nei confronti degli organi di controllo **44 procedimenti sanzionatori avviati dal 2011 al 2023 (media di 3 all'anno):**
 - per violazione dei doveri di:
 - vigilanza ex art. 149, c.1 TUF;
 - segnalazione irregolarità ex art. 149, c.3, TUF (7 procedimenti);
 - vigilanza e segnalazione di irregolarità (2 procedimenti);
 - principalmente in relazione a:
 - **disciplina OPC;**
 - adeguatezza **sistema controllo interno.**
- **Riduzione nel tempo dei procedimenti avviati:** sia per incremento consapevolezza del ruolo da parte dei componenti degli organi di controllo sia per incremento di interventi di vigilanza preventiva da parte della Consob nei confronti società e organi sociali (*moral suasion*):
 - **5 contestazioni nel 2017, 0 nel 2018, 1 nel 2019, 1 nel 2020, 1 nel 2021, 0 nel 2022, 1 nel 2023.**

Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate (dicembre 2023)

- Gli uffici della Consob hanno fornito al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) alcune indicazioni sulla bozza delle nuove Norme di comportamento, esprimendo un generale apprezzamento sulle stesse in quanto, tra l'altro:
 - ✓ confermano l'impostazione delle norme di comportamento del 2018, chiarendo compiti e responsabilità dei diversi attori del complesso e «affollato» sistema del controllo interno e definendo in modo specifico le concrete attività di controllo del collegio sindacale rispetto ai singoli doveri di vigilanza previsti dalla legge;
 - ✓ ribadiscono, come per le norme del 2018, l'importanza di una pianificazione delle attività di controllo, l'importanza della definizione di flussi informativi periodici oltre che episodici in caso dell'emergere di situazioni di rischio (ad es. con gli organi di controllo delle principali società controllate; con le funzioni di controllo compreso il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili), l'importanza di una completa verbalizzazione delle riunioni del collegio, comprensiva anche delle motivazioni delle eventuali opinioni dissenzienti;
 - ✓ effettuano un lavoro di modifica e integrazione per tenere conto dell'evoluzione normativa e dell'autodisciplina, in particolare del Codice della Crisi e del Codice di Corporate Governance 2020.

Vigilanza sulla disciplina delle operazioni con parti correlate (1)

- La Consob ritiene molto utile, con particolare riferimento alla **disciplina sulle Operazioni con parti correlate** («OPC»), che le Norme di comportamento richiamino l'attenzione su alcuni aspetti su cui la prassi di vigilanza della Consob ha riscontrato alcune criticità. Norma Q.3.9., Criteri applicativi: *«all'inizio dell'incarico, e nel corso del medesimo, il collegio sindacale verifica (...)»*:
 - ✓ mappatura delle parti correlate: *«(...) l'adeguatezza delle modalità e dei criteri di identificazione delle parti correlate»*;
 - ✓ l'indipendenza e non correlazione degli amministratori che fanno parte del comitato OPC: *«(...) la composizione del comitato degli amministratori indipendenti, al fine di verificare che i componenti siano in possesso dei requisiti previsti dal regolamento e dalle procedure, nonché l'opportunità di attivare gli eventuali presidi alternativi»*;
 - ✓ operazioni considerate esenti dall'applicazione della disciplina: *«(...) la corretta identificazione dei casi di esenzione e la compatibilità delle fattispecie individuate rispetto alle dimensioni, alla complessità e alle altre caratteristiche della società, con particolare riguardo alle operazioni esigue»*;
 - ✓ l'individuazione delle operazioni di maggiore rilevanza: *«(...) che il comitato sia coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase dell'istruttoria»*;
 - ✓ l'effettiva ed efficace applicazione delle regole procedurali: *«(...) sul rispetto delle procedure adottate dalla società, nonché sull'adempimento dei relativi obblighi di trasparenza e di comunicazione al pubblico previsti dalla normativa applicabile»*.

Vigilanza sulla disciplina delle operazioni con parti correlate (2)

Alcune importanti novità tra le modifiche REG OPC Consob del 2020 per recepimento SHRD (entrata in vigore 1° luglio 2021):

- **novità in materia di esenzioni** (ripresa da Norme comportamento collegi sindacali):
 - a) chiarito che l’informativa alla Consob per OPC ordinarie e a condizioni di mercato di maggiore rilevanza esentate (cfr art. 13 Reg. OPC Consob) deve includere le *«motivazioni per le quali si ritiene che l’operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro»*; **b)** informativa su tali operazioni esentate anche al Comitato OPC entro il termine della Comunicazione alla Consob (7 gg) per favorire tempestiva vigilanza Comitato; **c)** le procedure devono stabilire termini e modalità per la *«verifica»* da parte del Comitato OPC della corretta applicazione delle esenzione per OPC ordinarie di maggiore rilevanza. Per le altre tipologie di esenzione è previsto che le procedure debbano stabilire termini e modalità con i quali gli amministratori indipendenti del Comitato OPC *«ricevono informazioni in merito all’applicazione dei casi di esenzionealmeno con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza. L’invio di tali informazioni è effettuato su base almeno annuale»* (art. 4 Reg. OPC).
- Informativa anche a Collegio Sindacale tramite partecipazione a Comitato OPC. Secondo le norme di comportamento, il collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, riceve una completa informativa sull’esecuzione delle operazioni con parti correlate, mentre deve essere messa tempestivamente a disposizione del collegio sindacale adeguata documentazione, compreso il parere espresso dal comitato di amministratori indipendenti, prima dell’approvazione dell’operazione;
- **Obbligo di astensione «dalla votazione» per gli «amministratori coinvolti nell’operazione»** ossia *«amministratori che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società»* (cfr. art. 3 Reg. OPC, definizione in linea con art. 53, co. 4, TUB e con discipline in materia OPC dei principali ordinamenti europei).

Vigilanza organo di controllo sulle Dichiarazioni Non Finanziarie («DNF»)

- L'art. 3, comma 7, del D.lgs n. 254/16 prevede che *«L'organo di controllo, nell'ambito dello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento, vigila sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea»*.
- La corretta predisposizione della DNF rappresenta l'esito di un elaborato processo di valutazione e di raccolta dati che, in base al principio di materialità e allo *standard* di rendicontazione utilizzato, porta ad individuare le informazioni necessarie ad assicurare la comprensione dell'attività dell'impresa e dei suoi impatti sui temi ESG nonché degli impatti di quest'ultimi sull'andamento della stessa impresa.
- Come indicato nel documento sugli esiti della consultazione sul regolamento Consob attuativo del predetto decreto *«le funzioni di controllo attribuite al collegio sindacale sulla conformità alla legge della DNF e la sua completezza si sostanziano principalmente in un'attività di vigilanza sull'adeguatezza di tutte le procedure, i processi e le strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario»*.
- Positiva l'attenzione riservata, nelle Norme di Comportamento, ai temi della sostenibilità con la norma Q.3.8 (Vigilanza sulla DNF), nella quale c'è anche un riferimento allo scambio di informazioni con il revisore e all'esame delle *management letter* che tiene conto della prassi di vigilanza della Consob (cfr *infra*).

Vigilanza Consob sulle Dichiarazioni Non Finanziarie («DNF») (1)

- La Consob effettua sulle DNF **una vigilanza su base campionaria focalizzata sui rischi** (“*risk-based*”) (cfr. art. 6 Reg. Consob n. 20267/2018) e pubblica annualmente, con apposita delibera, i parametri per l’individuazione delle società su cui vigilare, tenendo conto tra l’altro: *a) delle eventuali segnalazioni pervenute dagli organi di controllo o dai revisori legali; b) dei casi di attestazione con rilievi, di attestazione negativa o di rilascio di una dichiarazione di impossibilità di esprimere un’attestazione da parte dei revisori; c) delle informazioni significative ricevute da altre amministrazioni o soggetti interessati; d) degli elementi acquisiti nell’ambito delle verifiche sull’informazione finanziaria svolte ai sensi dell’art. 89-*quater* del Regolamento Emittenti. Una quota dei soggetti su cui vigilare è inoltre determinata sulla base di un approccio fondato sulla selezione casuale e sulla rotazione.*
- A **luglio 2023** la Consob ha reso noto sul sito internet il primo elenco delle società che hanno pubblicato nel 2023 la DNF relativa all’esercizio 2022. L’elenco è stato integrato a fine gennaio 2024 con riferimento alle società che chiudono l’esercizio a giugno o altra successiva data. In totale, nel 2023 sono state pubblicate **208** DNF, di cui **142** da parte di società con azioni quotate, **19** volontarie e **47** altri EIP obbligati.
- Con **delibera Consob n. 282 del 6 settembre 2023** sono stati **approvati i parametri** di riferimento per individuare la **selezione** delle società le cui **DNF 2022** pubblicate nel 2023 sono soggette a vigilanza (ad oggi nessuna segnalazione da organi di controllo o società di revisione).

Vigilanza Consob sulle Dichiarazioni Non Finanziarie («DNF») (2)

- La Consob per la vigilanza sull'informazione non finanziaria resa dalle società quotate deve tener conto anche degli orientamenti espressi annualmente dall'ESMA nelle “**European common enforcement priorities**” («ECEP») sull'informativa finanziaria e non finanziaria.
- Il **25 ottobre 2023** l'ESMA ha pubblicato le **ECEP 2023** (per bilanci e DNF relativi all'esercizio 2023).

Per le DNF è previsto che l'*enforcement* delle Autorità europee si concentri su:

- a) disclosure su informazioni ex art. 8 del Regolamento Tassonomia** (su allineamento propria attività a tassonomia; soc non finanziarie devono indicare il fatturato, spese in conto capitale «CapEx», spese operative «OpEX» e soc. fin. devono indicare la % di investimenti e *asset* associati ad attività economiche qualificate come ecosostenibili);
- b) informazioni su *target*, azioni e progressi in materia di questioni climatiche;**
- c) emissioni indirette di gas a effetto serra *Scope 3*** (emissioni che non provengono da fonti di proprietà della società o controllate dalla Società, *Scope 1*, o da energia comprata e consumata da società, *Scope 2*, ma che sono prodotte a monte e a valle della catena del valore).

Vigilanza Consob sulle Dichiarazioni Non Finanziarie («DNF») (3)

- Modalità con cui Consob ha fino ad oggi vigilato su selezione di società del «campione di vigilanza», fermi interventi *ad hoc* su criticità che dovessero emergere su altre società:
 - ✓ la Consob ha inviato richieste di informazioni agli organi di controllo delle società selezionate ai sensi dell'art. 115 del TUF per acquisire: (i) copia dell'eventuale documentazione avente ad oggetto la DNF ricevuta dal revisore incaricato di rilasciare l'attestazione sulla DNF; (ii) copia dei verbali delle eventuali riunioni tenutesi con il predetto revisore in merito alla DNF e/o al processo per la raccolta delle informazioni per la redazione della stessa; (iii) eventuale lettera di suggerimenti (cd. "*management letter*") trasmessa dal revisore alla Società che faccia riferimento anche alla DNF; (iii) la relazione aggiuntiva del revisore di cui all'art. 11 del Regolamento Audit nell'ipotesi in cui contenga considerazioni sulla DNF e/o sul processo di raccolta delle informazioni per la redazione della stessa.
 - ✓ eventuale incontro con organo di controllo e strutture della società maggiormente coinvolte nel reporting di sostenibilità;
 - ✓ nell'ipotesi in cui nella *management letter* o nella relazione aggiuntiva fossero emerse «aree di miglioramento» dello SCIGR o del processo di raccolta dei dati, confronto con società e organo di controllo per valutare informativa su tali aree e sulle conseguenti azioni di rimedio implementate o da implementare con indicazione dei tempi previsti, rispettivamente, nelle relazioni sul governo societario *ex art. 123-bis TUF* e nelle relazioni dell'organo di controllo *ex art. 153 TUF*.

Report Sostenibilità ex CSRD (1)

- Particolare attenzione alla nuova disciplina in materia di reportistica di sostenibilità ex Direttiva n. 2022/2464 «Corporate Sustainability Reporting Directive» («CSRD»). Attualmente richieste DNF solo agli EIP di maggiori dimensioni mentre a decorrere dall'esercizio 2025 (*report* di sostenibilità 2025 relativi a dati esercizio 2024) in modo graduato riguarderà un perimetro molto più ampio di società.
- **Notevole ampliamento dell'ambito di applicazione:** *a) tutte le società quotate comprese le PMI (escluse le microimprese); b) grandi imprese non quotate* che alla data della chiusura del bilancio anche su base consolidata, abbiano superato almeno due dei seguenti criteri dimensionali: 250 numero medio di dipendenti; € 20 milioni di stato patrimoniale; € 40 milioni di ricavi netti; *c) Imprese e figlie di succursali con capogruppo extra-UE* per le quali la capogruppo abbia generato in UE ricavi netti superiori a € 150 milioni per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi e almeno: un'impresa figlia soddisfi i requisiti dimensionali della CSRD; una succursale abbia generato ricavi netti superiori a € 40 milioni nell'esercizio precedente.
- L'UE ha stimato che le società che attualmente redigono la DNF in Europa passeranno da 11.700 a circa 49.000, di cui **4.000** soltanto **in Italia** (nell'elenco delle società che **hanno pubblicato DNF nel 2023**, reso noto sul sito internet della Consob, ci sono **208 società**).

Report Sostenibilità ex CSRD (2)

- Gli Stati Membri dovranno **recepire la CSRD entro luglio 2024**. Il 16 febbraio 2024 il MEF ha pubblicato per la consultazione pubblica, fino al 18 marzo 2024, lo Schema del decreto che recepisce in Italia la CSRD. La vigilanza sulla conformità è assegnata alla Consob per le sole società quotate, mentre non è stata esercitata l'opzione prevista dalla Direttiva che consentirebbe anche ai prestatori indipendenti di servizi di attestazione di fornire il servizio di *assurance* sulle rendicontazioni di sostenibilità.
- **Periodo transitorio scaglionato per entrata in vigore:** *a)* per gli Enti di Interesse Pubblico di grandi dimensioni che già erano tenuti a redigere la DNF (con più di 500 dipendenti e altri requisiti dimensionali, cioè totale dello stato patrimoniale pari a euro 20.000.000 mentre il totale dei ricavi netti delle vendite e delle prestazioni viene aumentato a euro 40.000.000): reporting nel 2025 su esercizio 2024; quindi dal prossimo esercizio dovranno essere mappati e raccolti nuovi dati richiesti; *b)* per le grandi imprese che non erano tenute finora a fare la DNF (con più di 250 dipendenti e altri requisiti dimensionali): reporting nel 2026 su esercizio 2025; *c)* per le PMI quotate, per le istituzioni creditizie piccole e non complesse e le imprese assicurative "captive": reporting nel 2027 su esercizio 2026, con l'opzione di non applicare la nuova normativa ("*opt-out option*") per due anni (ovvero fino all'esercizio 2028), salva la necessità di spiegare perché l'impresa ha deciso di avvalersi di tale opzione; *d)* per le filiali di imprese extra-UE che ricadono nell'ambito della Direttiva CSRD: reporting nel 2029 con riferimento a esercizio 2028.

Report Sostenibilità ex CSRD (3)

- **Finalità:** migliorare l'informativa di sostenibilità con maggiore standardizzazione e confrontabilità, riconoscere la connessione con i dati contenuti nel tradizionale bilancio civilistico/consolidato. Le imprese dovranno impegnarsi nell'integrare gli obiettivi ESG all'interno della propria strategia: sono richieste informazioni necessarie a comprendere come le iniziative di sostenibilità influiscano sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati e sulla situazione economico finanziaria nonché sulla struttura del modello di *business* e come il *business* dell'impresa impatti all'esterno della stessa (**doppia materialità**).
- Le imprese dovranno includere l'informativa di sostenibilità **all'interno della Relazione sulla Gestione** e non avranno più la facoltà di predisporre un documento a sé stante, al fine di garantire una maggiore integrazione tra informazioni di carattere finanziario e non.

Report Sostenibilità ex CSRD (4)

- **Unico standard di rendicontazione:** per garantire una maggiore comparabilità tra le *disclosure*, le imprese saranno tenute ad adottare un unico set di *standard* di rendicontazione ESRS (*European Sustainability Reporting Standard*) il cui sviluppo è demandato all'**EFRAG** (*European Financial Reporting Advisory Group*). Per le PMI saranno introdotti degli *standard* specifici, in modo da tener conto delle loro esigenze e caratteristiche.
- A **luglio 2023** approvato dalla Commissione Ue e pubblicato **primo set di standard di rendicontazione “sector agnostic”** (da applicare indipendentemente dal settore di appartenenza dell'impresa), pubblicato in italiano a **dicembre 2023**. Si tratta di due *Cross Cutting Standards* di ambito generale e dieci *Topical Standards - Environmental, Social, Governance* - suddivisi appunto per *topic*: 5 ambientali (Cambiamento Climatico, Inquinamento, Risorse Idriche e Marine, Biodiversità ed Ecosistemi, Risorse ed Economia Circolare), 4 sociali (forza lavoro propria, lavoratori della catena del valore, comunità interessate e clienti e utenti finali,) e 1 sulla *governance* (condotta aziendale).
- È stato rinviato (dal 2024 a entro il 2026) il termine di adozione da parte della CE degli atti delegati contenenti gli standard settoriali e gli standard per le extra UE. Nel gennaio 2024 EFRAG ha messo in consultazione gli standard applicabili alle piccole e medie imprese sino al 21 maggio 2024.
- Il **22 dicembre 2023**, l'EFRAG ha pubblicato in consultazione la bozza di Linee Guida sulla materialità e quella sulla catena del valore.

Report Sostenibilità ex CSRD (5)

- Il decreto in consultazione prevede che i *report* di sostenibilità saranno assoggettati a una «**limited assurance**» (già prevista dalla normativa in vigore), che potrà trasformarsi in una «**reasonable assurance**» in caso di atto delegato della Commissione ai sensi dell'articolo 26 bis, comma 3, secondo paragrafo della direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla CSRD.
- L'*assurance* dovrà essere redatta in osservanza dei principi di attestazione che verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026. *Medio tempore*, il decreto delegato prevede che tali principi di *assurance* vengano elaborati a livello nazionale con la collaborazione delle autorità, delle associazioni di settore e degli ordini professionali e adottati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita CONSOB. Fino all'adozione di tali principi nazionali, qualora si rendesse necessario e urgente, la Consob potrà indicare con proprio regolamento i principi di attestazione da utilizzare e disciplinare le modalità di svolgimento dell'incarico.

Report Sostenibilità ex CSRD (6)

- Il decreto in consultazione prevede significativi compiti per l'organo di controllo, il quale:
 - predispone la proposta motivata per l'assemblea dei soci convocata per il conferimento dell'incarico di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità;
 - approva la prestazione di servizi diversi dall'attestazione da parte del revisore della sostenibilità o della società di revisione legale incaricata dell'attestazione;
 - negli enti di interesse pubblico, in qualità di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, è incaricato: a) di informare l'organo di amministrazione dell'esito dell'attività di attestazione della rendicontazione di sostenibilità e trasmettere a tale organo la relazione aggiuntiva di cui all'articolo 11 del Regolamento europeo, corredata da eventuali osservazioni; b) di monitorare il processo della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico, e le procedure attuate dall'impresa ai fini del rispetto degli standard di rendicontazione adottati dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29 ter dalla direttiva 2013/34/UE, nonché presentare le raccomandazioni o le proposte volte a garantirne l'integrità; c) di controllare l'efficacia dei sistemi di controllo interno della qualità e di gestione del rischio dell'impresa e, se applicabile, della revisione interna, per quanto attiene alla rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, compreso l'utilizzo del formato elettronico, senza violarne l'indipendenza; d) di monitorare l'attività di attestazione della conformità della rendicontazione individuale o consolidata di sostenibilità, anche tenendo conto di eventuali risultati e conclusioni dei controlli di qualità svolti dalla Consob a norma dell'articolo 26, paragrafo 6, del Regolamento europeo, ove disponibili; e) di verificare e monitorare l'indipendenza dei revisori della sostenibilità o delle società di revisione legale.

Valutazione requisiti di indipendenza dei componenti dell'organo di controllo (1)

- La verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del TUF e da normative di settore eventualmente applicabili nonché, se la società vi aderisce, di quelli previsti dall'art. 2 del Codice di Autodisciplina (cfr. raccomandazione n. 9) deve essere svolta dall'organo di controllo sulla base delle informazioni comunicate dai diretti interessati o comunque note al Collegio Sindacale. L'organo in sede collegiale è, pertanto, tenuto a compiere un procedimento di accertamento motivato che non può essere sostituito da un'autovalutazione dei sindaci stessi.
- In particolare, l'art. 144-*novies*, comma 1-*ter*, del Regolamento Emittenti Consob (adottato in attuazione dei poteri *ex art.* 114, comma 5, TUF) prevede che i componenti degli organi di controllo (e gli amministratori indipendenti) comunichino agli organi di cui fanno parte *“le informazioni necessarie ad effettuare in modo completo e adeguato le valutazioni”*.
- Appare, quindi, coerente con le predette disposizioni la previsione delle Norme di Comportamento (norma Q.1.4) secondo cui *“Ciascun sindaco fornisce gli elementi necessari o utili al collegio che valuta, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla sua indipendenza»*.

Valutazione requisiti di indipendenza dei componenti dell'organo di controllo (2)

- In caso di mancanza di indipendenza del sindaco, ai sensi dell'art. 148, «**la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione** o, nelle società organizzate secondo i sistemi dualistico e monistico, dall'assemblea entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. **In caso di inerzia, vi provvede la CONSOB**, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbia avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza».
- In accordo con la suddetta norma è la disposizione delle Norme di comportamento secondo cui «*Nel caso in cui il sindaco non fornisca le informazioni e/o i chiarimenti richiesti in merito a situazioni che possono mettere a rischio la sua indipendenza o che sembrano configurare cause di ineleggibilità o di decadenza, ovvero nel caso in cui non siano state efficacemente attuate misure correttive, è opportuno che il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, comunichi, in forma scritta, la situazione riscontrata al consiglio di amministrazione, affinché quest'ultimo, previa convocazione del sindaco, proceda all'accertamento della sussistenza o meno del requisito dell'indipendenza e, in difetto, dopo aver sentito il sindaco, ne dichiari la decadenza e, successivamente, adotti i provvedimenti necessari per la sua sostituzione. In caso di inerzia del consiglio di amministrazione, qualora i meccanismi endosocietari non abbiano sortito effetto, il collegio sindacale o ciascun sindaco, anche individualmente, ne dà notizia alla Consob e alle autorità vigilanti*»

Valutazione requisiti di indipendenza dei componenti dell'organo di controllo (3)

- Particolare rilevanza è da attribuirsi alla previsione delle **Norme di Comportamento del collegio sindacale di società quotate** (presente sin dal 2015) secondo cui, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF **il rapporto di lavoro di lavoro autonomo o subordinato** (a favore della società o di altra società del gruppo (ovvero degli amministratori di dette società o dei loro stretti familiari), rientra tra le «*presunzioni assolute (iuris et iure) di ineleggibilità e decadenza*» che «*opera di diritto e non è oggetto di alcuna valutazione discrezionale*». «*In particolare, stante il tenore letterale dell'art. 148 t.u.f., nelle società quotate la prestazione di **attività di consulenza** a favore della società o di altra società del gruppo (ovvero degli amministratori di dette società o dei loro stretti familiari), in quanto attività che configura un "rapporto di lavoro autonomo", è causa ostativa all'assunzione e all'espletamento dell'incarico. Viceversa, in presenza di "altri" rapporti di natura patrimoniale o professionale (ossia rapporti ulteriori o differenti rispetto ai rapporti di lavoro autonomo o subordinato), la sussistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza deve essere valutata caso per caso sulla base dell'analisi dei rischi per l'indipendenza*» (cfr. criteri applicativi norma Q.1.4).

Valutazione requisiti di indipendenza dei componenti dell'organo di controllo (4)

Le Norme di comportamento richiamano in nota l'art. 2, raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance che prevede *“Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: [...] c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management; - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management [...]. L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività [dei suddetti rapporti].» «Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.»*

Per quanto riguarda la prestazione di attività di **consulenza** gli Uffici hanno un orientamento più stringente, in quanto si ritiene che tali situazioni, qualora in essere, siano comunque una causa di incompatibilità a prescindere dalla significatività, concordando con la previsione delle Norme di comportamento (qualora invece siano pregresse si effettua la valutazione di significatività).

Verifiche sui requisiti degli amministratori definiti indipendenti

Importanti anche verifiche del collegio sindacale sulla correttezza del processo di autovalutazione che viene svolta dal consiglio di amministrazione sui componenti che si sono definiti indipendenti. Ruolo rilevante nelle quotate degli amministratori indip. in quanto componenti di comitati endoconsiliari con funzioni istruttorie e consultive rispetto al *plenum* del consiglio e nell'ambito della disciplina OPC. Occorre verificare che il CdA non si limiti a prendere atto delle autovalutazioni effettuate da ciascun amministratore che si definisce indipendente ma che venga richiesto di comunicare se sussistono (o sussistevano nel passato) con il gruppo dell'emittente e soggetti correlati indicati nell'art. 148 (o Codice autodisciplina) rapporti di natura professionale o patrimoniale per consentire allo stesso Consiglio di valutare se questi ultimi siano tali da compromettere l'indipendenza. **N.B.** Nella prassi applicativa riscontrato che in alcune società i componenti dei C.d.A. che si definiscono indipendenti (così come i componenti degli organi di controllo) si limitano a sottoscrivere dei moduli dove apponendo una crocetta dichiarano di non avere rapporti di natura patrimoniale o professionale che compromettono la loro indipendenza. I sindaci e gli amministratori indipendenti dovrebbero, invece, dichiarare o che non c'è (e non c'è stato) alcun rapporto patrimoniale o professionale ovvero se tali rapporti ci sono o ci sono stati comunicarli nel dettaglio all'organo di cui fanno parte indicando nelle motivazione perché non li considerano rilevanti: la valutazione ultima spetterà all'organo in sede collegiale.

Retribuzioni componenti dell'organo di controllo (1)

- Con riferimento alle retribuzioni dei componenti del collegio sindacale, è importante che l'individuazione di un compenso adeguato sia fatta al momento del rinnovo del collegio sindacale e che tale compenso, come indicato nell'art. 2402 c.c., sia *"deliberato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro incarico"*.
- Si concorda quindi con il principio della norma Q.1.5. secondo cui *«Il sindaco, prima di accettare la carica, valuta se la misura del compenso proposto è adeguata a remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno con i quali deve svolgere l'incarico, tenendo conto del rilievo pubblicistico della funzione svolta»*.
- Nelle Norme di comportamento è previsto che: *"In caso di significativa modifica della struttura organizzativa della società o del perimetro aziendale, con specifica e motivata delibera dell'assemblea può essere adeguato il compenso dei sindaci."* Considerata la citata norma del codice civile a presidio dell'indipendenza del collegio sindacale è importante che la *"significativa modifica della struttura organizzativa della società o del perimetro aziendale"* riguardi casi eccezionali e sia adeguatamente motivata, come prescritto dalla norma, nel momento in cui venisse sottoposta la proposta di revisione del compenso all'assemblea.
- Nel passato la Consob, nelle poche occasioni in cui è stata sottoposta all'assemblea di una società quotata la modifica (in aumento) del compenso del collegio sindacale, è intervenuta ai fini della trasparenza con i poteri di richiesta di cui all'art. 114 del TUF, per far rendere note al mercato le considerazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale sulla conformità di tale proposta con l'art. 2402 del codice civile e per fare integrare le motivazioni alla base della modifica.

Relazione dell'organo di controllo all'assemblea dei soci ex art. 153 del TUF (1)

Appare utile che nelle Norme di comportamento (in linea con le comunicazioni Consob in materia di controlli societari) sia descritta in modo dettagliato l'informativa che deve essere resa dall'organo di controllo sulla vigilanza sul sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. In particolare, si richiede che il collegio sindacale riferisca circa:

- l'adeguatezza del complessivo sistema di controllo interno e delle singole aree operative, relazionando circa gli esiti dell'attività di vigilanza sulla pianificazione e l'ambiente di controllo interno, sul sistema di valutazione dei rischi aziendali, sull'attività di controllo interno, sulle procedure e i meccanismi di informazioni e di comunicazione, nonché sull'attività di monitoraggio.
- lo scambio di dati e informazioni rilevanti con le funzioni di controllo nonché sul rispetto da parte di queste ultime dei relativi obblighi informativi (artt. 123-ter, 150, co. 4, e 154-bis t.u.f.), esprimendo le proprie osservazioni sulle relative relazioni.
- il reciproco scambio di dati e informazioni rilevanti con la società di revisione legale. Nell'ambito delle attività di rilevazione dei processi e di identificazione dei relativi rischi e controlli associati alle procedure aziendali svolte dalla società di revisione legale, indica eventuali criticità con riferimento al sistema di controllo interno riferito alla predisposizione dei documenti contabili;
- riferisce in ordine all'adeguatezza di procedure, processi e strutture che presiedono alla produzione, rendicontazione, misurazione e rappresentazione dei risultati e delle informazioni di carattere non finanziario. Riferisce, inoltre, in merito allo svolgimento delle attività propedeutiche alla predisposizione della dichiarazione non finanziaria nonché sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel d.lgs. 254/2016, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite dall'ordinamento.

Relazione dell'organo di controllo all'assemblea dei soci ex art. 153 del TUF (2)

Nella prassi di vigilanza della Consob è stato riscontrato che spesso il Collegio Sindacale nelle relazioni all'assemblea ex art. 153 TUF, pur in presenza di criticità nel sistema di controllo interno emerse da *audit* interni, effettuati talvolta anche su richiesta dello stesso organo di controllo, si è limitato a riferire in modo generico che erano state riscontrate delle aree di miglioramento nel sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e che erano state implementate azioni correttive. In alcuni casi non è stato fatto alcun riferimento agli interventi di miglioramento riportando esclusivamente il giudizio dell'adeguatezza del sistema di controllo interno. Pertanto, in alcuni casi, la Consob, al fine di informare in modo più completo e analitico gli investitori in merito alle verifiche concretamente svolte dalle funzioni societarie preposte e dall'organo di controllo e alle conseguenti azioni di rimedio, è dovuta intervenire, con i poteri di richiesta ai sensi dell'art. 114 del TUF, per far integrare la relazione ex art. 153 del TUF (e talvolta, con richieste alla società, la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari di cui all'art. 123-*bis* TUF) con la descrizione più nel dettaglio delle criticità o aree di miglioramento individuate, delle azioni intraprese o da intraprendere con le relative tempistiche.

Conclusioni

Il collegio sindacale (o l'omologo organo dei sistemi di amministrazione e controllo alternativi rispetto a quello tradizionale) rappresenta, come detto, un interlocutore fondamentale per la Consob. Tale organo, infatti, alla luce della posizione centrale nel complessivo sistema dei controlli, assume funzioni di snodo delle informazioni e può consentire alla stessa Consob di intervenire in via preventiva al fine di evitare lesioni di interessi di natura pubblicistica quali sono la tutela degli investitori e l'efficienza del mercato.

Proprio per questo auspichiamo di continuare il proficuo confronto già avviato con il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e confermiamo di essere sempre disponibili a incontri con i componenti degli organi di controllo delle società quotate anche per confrontarci, in via preventiva, su eventuali dubbi interpretativi relativi alla normativa sempre più complessa che gli stessi devono applicare.

Grazie per l'attenzione